



## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

L'applicazione delle ritenute sugli interessi relativi a prestiti infragruppo

I requisiti per la disapplicazione della disciplina antielusiva in materia di fusioni societaria

### **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

L'inapplicabilità del regime di non imponibilità Iva

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La sanzione irrogata per il mancato versamento dell'importo eccedente il limite per la compensazione dei crediti d'imposta

L'emendabilità dell'errore di compilazione della dichiarazione

La deducibilità ai fini Irap dei costi sostenuti per la concessione di finanziamenti agevolati

La corretta imputazione temporale delle note di variazione al plafond Iva

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

La decadenza del credito Iva dichiarato ma non chiesto a rimborso

## L'applicazione delle ritenute sugli interessi relativi a prestiti infragruppo

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 18 ottobre 2019, n.88/E*

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, è inapplicabile l'esenzione dalla ritenuta, di cui all'art.26-*quater* del dpr 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi infragruppo che una società italiana, risultante da un'operazione di acquisizione con indebitamento, cd. *"merger leveraged buy out"*, corrisponde alla propria controllante non residente, in relazione a un prestito concesso al fine di finanziare l'operazione di acquisto della società *target*. In particolare, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui la controllante cedesse il proprio credito a garanzia di altro prestito obbligazionario, finalizzato ad acquisire ulteriori fondi per la suddetta operazione di acquisto, non potrà beneficiare dell'esenzione, in quanto, non sarebbe possibile riconoscerle la qualifica di beneficiario finale effettivo degli interessi così come previsto dal cit. art.26, comma 4, lett. c), n.1.

[torna su](#)

## I requisiti per la disapplicazione della disciplina antielusiva in materia di fusioni societarie

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 ottobre 2019, n.416*

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, e in particolare in materia di fusione, ricordando preliminarmente che, le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 7, del Tuir, ha chiarito che, ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, occorre non solo che la società incorporata o fusa soddisfi i requisiti di vitalità economica previsti dal citato comma 7, ma anche che, l'operazione non risulti preordinata allo scopo di consentire la compensazione delle perdite con gli utili imponibili delle società che partecipano alla fusione.

[torna su](#)

---

## L'inapplicabilità del regime di non imponibilità Iva

*Corte di Giustizia – Sentenza del 17 ottobre 2019, causa C-653/18*

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non è conforme agli artt.146, comma 1, lett.a) e lett.b) e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché ai principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il disconoscimento del regime di non imponibilità Iva alle esportazioni di beni fuori dal territorio Ue, sulla base della circostanza che l'acquirente sia un ente non identificato diverso da quello menzionato in fattura. Infatti, aggiunge la Corte, il beneficio dell'esenzione Iva prevista dal cit. art.146, comma 1, lett.a) e lett.b) deve essere negato solo nel caso in cui l'assenza di identificazione dell'effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell'Iva.

[torna su](#)

---

## La sanzione irrogata per il mancato versamento dell'importo eccedente il limite per la compensazione dei crediti d'imposta

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 22 ottobre 2019, n.26926*

La Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative, ha chiarito che, integra un'ipotesi di omesso versamento, sanzionabile ai sensi dell'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, il mancato versamento dell'importo eccedente il limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta fissato dall'art.34 della legge 23 dicembre 2000, n.388. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, il superamento di tale limite equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente *deficit* di cassa, sia pure transitorio, al pari di quanto accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

[torna su](#)

---

## L'emendabilità dell'errore di compilazione della dichiarazione

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 ottobre 2019, n.26382*

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, il trasferimento al consolidato degli interessi passivi indeducibili è manifestazione di un'opzione e pertanto, un eventuale errore in sede di compilazione della dichiarazione sarà emendabile solo nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare che si tratta di un errore essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, in sede di valutazione rileva la condotta del contribuente successiva alla presentazione della dichiarazione, volta a correggere l'errore con una richiesta di esercizio dell'autotutela ovvero presentando una dichiarazione integrativa.

[torna su](#)

## La deducibilità ai fini Irap dei costi sostenuti per la concessione di finanziamenti agevolati

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 ottobre 2019, n.26122*

La Corte di Cassazione, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, ha chiarito che, i costi sostenuti da una società, per consentire il rilascio, da parte di un intermediario finanziario, di finanziamenti agevolati a favore dei propri clienti sono deducibili ai fini Irap, ai sensi dell'art.5 del dlgs 15 dicembre 1997, n.446, trattandosi di spese per servizi da rilevare nella voce B.7 del conto economico e non di oneri finanziari. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, si tratta del compenso di un servizio che, in assenza di alcun contratto di finanziamento, i suddetti intermediari si obbligano a rendere a favore della società richiedente e non dei frutti civili di un mutuo.

[torna su](#)

## La corretta imputazione temporale delle note di variazione al *plafond* Iva

*Corte di Cassazione – Sentenza del 10 ottobre 2019, n.25485*

La Corte di Cassazione, in tema di imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai fini dell'operatività del regime di non imponibilità Iva per le forniture ad esportatori abituali, di cui all'art.8, comma 1, lett. c) del Decreto Iva, nell'ipotesi in cui interviene un'integrazione di prezzo dell'operazione originaria nell'anno di imposta successivo, è del tutto irrilevante, in relazione alla capienza del *plafond* necessario a fruire del suddetto regime, il momento di registrazione dell'eventuale nota di variazione, di cui all'art.26 del Decreto Iva, che rettifica l'operazione originaria, dovendosi fare riferimento all'anno di registrazione della fattura relativa all'operazione stessa. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, un'impostazione di tipo opposto potrebbe dare adito a fenomeni elusivi, potendo il soggetto vicino al raggiungimento del *plafond*, limitarsi ad emettere e registrare una fattura per un importo inferiore a quello dovuto e poi procedere, l'anno successivo, a registrare una modificazione di prezzo ai sensi del citato art.26, beneficiando, così, dell'esenzione conseguente al nuovo *plafond* disponibile.

[torna su](#)

---

## La decadenza del credito Iva dichiarato ma non chiesto a rimborso

*Commissione Tributaria Regionale di Torino – Sentenza del 19 settembre 2019, n.945/5/2019*

La Commissione Tributaria Regionale di Torino, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il credito Iva non oggetto di una specifica istanza di rimborso, anche se desumibile dalla dichiarazione e non contestato dall'Ufficio, è soggetto al termine biennale di decadenza di cui all'art.21 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 nel caso in cui, solo successivamente alla presentazione della dichiarazione in cui è esposto, emergano fatti dai quali l'Amministrazione finanziaria venga a conoscenza dell'esistenza del credito stesso. In particolare, aggiunge la Commissione, l'Ufficio non può avere cognizione della volontà di chiedere il rimborso del suddetto credito, se questo viene indicato in dichiarazione tra quelli compensati.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)